

SCHEDA MAROCCO

DATA 28/10/2022

1) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico (“situazione legale”)

Il Marocco è una monarchia costituzionale caratterizzata da un sistema legale misto, basato sul diritto francese e sul diritto islamico. La nuova Costituzione è stata approvata tramite referendum nel 2011. Il Re è garante della carta costituzionale ed esercita i poteri da essa conferitigli. Egli è inoltre garante del buon funzionamento delle istituzioni e delle scelte democratiche del popolo, nonché dei diritti e delle libertà dei cittadini. Il Primo Ministro è nominato dal Re tra le fila del partito giunto primo alle elezioni politiche ed ha il potere di scegliere i Ministri: la formazione del Consiglio dei Ministri è condizionata all’approvazione del Sovrano. Il Parlamento è bicamerale e si compone di una Camera di Rappresentanti (eletta a suffragio diretto per cinque anni) e di una Camera dei Consiglieri (eletta per sei anni, a suffragio indiretto). Le elezioni parlamentari del settembre 2021 sono state giudicate credibili e relativamente libere dalla maggioranza degli osservatori interni ed internazionali.

b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico

La Costituzione marocchina dispone l’indipendenza della magistratura anche se le ONG lamentano che corruzione e influenze extra-giuridiche indeboliscono l’effettività di questo principio, in particolare nei procedimenti collegati a questioni politiche sulle quali più forti sono interessi e posizioni del governo. Di fatto una serie di misure adottate negli ultimi anni ha facilitato l’indipendenza del potere giudiziario. Si segnala in particolare l’istituzione di un Consiglio Supremo della Magistratura, incaricato dell’amministrazione di tribunali e affari giudiziari precedentemente assegnati al Ministero della Giustizia: esso si compone di 20 membri, in larga parte provenienti dalla magistratura e solo in minoranza (5) nominati dal Re. Rilevano inoltre l’istituzione della Corte Costituzionale, stabilita con la Costituzione del 2011, ed il trasferimento dell’incarico di Pubblico Ministero dal Ministero della Giustizia al Procuratore del Re presso la Corte di Cassazione.

c) Situazione politica generale

Il Marocco rappresenta una positiva eccezione alla complessa evoluzione delle “Primavere arabe”, dal momento che nel 2011 ha efficacemente avviato un processo di riforma costituzionale che ha favorito il rafforzamento del sistema democratico - sia sotto il profilo istituzionale che politico - senza incidenti o violenze di rilievo. A questo risultato hanno contribuito: a) il solido e speciale legame che il Re intrattiene con la popolazione, in virtù del suo ruolo di “Comandante dei credenti” (richiamato anche dalla Costituzione del Regno) per la sua discendenza dal Profeta Maometto; b) la capacità dell’Islam politico marocchino di concorrere ad una graduale evoluzione del sistema politico. Le ultime elezioni legislative si sono svolte nel 2021, in un clima pacifico e in maniera complessivamente trasparente e regolare: principali elementi politici sono stati, da un lato, la pesante sconfitta elettorale del partito islamista “Giustizia e Sviluppo” (PJD), partito di maggioranza relativa sin dal 2011 e che da allora aveva espresso, oltre ad una serie di ministri, e, dall’altro, la formazione di un governo di partiti laici con una solida maggioranza parlamentare.

La questione del Sahara Occidentale

La questione riguarda la definizione dello status giuridico dei territori desertici sulla costa nord-occidentale africana, occupati dalla Spagna fino al 1975. Per molti anni, l’esercito marocchino e il Fronte Polisario (il soggetto che sostiene il diritto del popolo sahraui all’autodeterminazione) hanno combattuto una guerra che ha provocato migliaia di vittime e decine di migliaia di profughi. Nel 1991, le parti hanno raggiunto un accordo che ha portato al cessate il fuoco e hanno concordato un piano per l’autodeterminazione del Sahara Occidentale da attuarsi sotto gli auspici dell’ONU, da allora presente nel Paese con la missione di peacekeeping MINURSO. Nel 2007, il Governo di Rabat ha presentato un “piano di autonomia”, che conferma la sovranità marocchina sul Sahara Occidentale, temperata però da un rafforzamento dei poteri delle istituzioni locali e dalla condivisione degli introiti derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali del territorio. Il piano è stato però da allora respinto dal Fronte Polisario. L’esercizio di mediazione condotto dall’ONU tra il 2018 e il 2019, durante il mandato quale Inviato Personale del SG ONU del tedesco Horst Kohler, cui sono associate anche Algeria e Mauritania, non ha portato a risultati sostanziali. Dopo oltre due

anni di congelamento del processo politico, a seguito delle dimissioni dall'incarico di Kohler a maggio 2019, nel 2022 si avuto un rilancio dell'azione dell'ONU per il tramite del nuovo Inviato Personale del SG, Staffan de Mistura. Si segnala, da ultimo, l'adozione (28 ottobre 2022) della risoluzione n. 2654 del Consiglio di Sicurezza ONU, approvata con 13 voti favorevoli e le astensioni di Russia e Kenya.

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] NON SUSSISTONO

2) Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

Diritto alla vita: Il Marocco è un Paese abolizionista de facto della pena di morte dal 1993, anno a cui risale l'ultima esecuzione. Dalla salita al trono di Re Mohammed VI nel 1999, molte decine di prigionieri nel braccio della morte hanno ricevuto la commutazione della condanna capitale in ergastolo. Nondimeno, nel 2003 è stata estesa la pena capitale a reati legati al terrorismo. Nel dicembre 2016 e nel dicembre 2018, il Marocco si è astenuto in occasione del voto sulla risoluzione biennale per una moratoria universale delle esecuzioni capitali dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Restrizioni alla libertà personale: la legge marocchina proibisce arresti e detenzioni arbitrarie e ogni individuo ha il diritto di ricorrere in via giudiziale contro il proprio arresto o la detenzione. Osservatori indipendenti segnalano però che la polizia non sempre rispetta queste disposizioni, in particolare durante o a seguito di manifestazioni di protesta.

Libertà di parola e di stampa: si sono registrati progressi relativi alla tutela della libertà di espressione. Nel 2016, è stata approvata una legge che ha stabilito la presunzione di buona fede anche nei casi di diffamazione e la comminazione di ammende in luogo della reclusione in carcere. I media indipendenti e le testate online godono di una discreta libertà e le televisioni statali offrono programmi di dibattito e giornalismo d'inchiesta. Nondimeno, i giornalisti e i difensori dei diritti umani sono a volta oggetto di minacce e persecuzioni.

Libertà di assemblea/associazione: Sebbene la Costituzione riconosca e tuteli entrambe le libertà, garantendone la diffusa ed effettiva fruizione nel Paese, si continuano a registrare significative compressioni del diritto di associazione nel Sahara Occidentale (v. *infra*),

Libertà di religione: secondo la Costituzione, il Marocco è uno Stato musulmano e l'Islam è la religione di Stato. La Costituzione garantisce libertà di pensiero ed espressione ed il diritto di ogni individuo di praticare il proprio credo religioso, e riconosce la comunità ebraica come parte integrante della società. Il codice penale proibisce però con pene detentive fino a 3 anni chi pone in questione la fede di un musulmano o ne sollecita la conversione; di fatto questa circostanza costituisce un deterrente al pieno esercizio della libertà di religione.

Donne e minori: con riferimento ai diritti delle donne, si sono registrati importanti progressi normativi. Una legge del 2014 ha eliminato la possibilità per i colpevoli di violenza sessuale su ragazze minorenni di contrarre matrimonio con le stesse (c.d. matrimonio riparatore) ed evitare quindi la persecuzione giudiziale. Nel luglio 2016 è stata adottata una legge sulla lotta contro la violenza sulle donne, il cui campo di applicazione è stato esteso nel 2018 arrivando a ricomprendere nella fattispecie di violenza anche gli atti di aggressione (incluso sul posto di lavoro), le molestie in via digitale, lo sfruttamento sessuale, l'aggressione e inasprendo le sanzioni in casi di situazioni aggravanti quali la gravidanza della vittima. La nuova legge prevede anche il divieto di matrimoni precoci e forzati. Non è ancora stata penalizzata ufficialmente la violenza domestica. Rimangono sensibili disparità di trattamento tra uomo e donna nell'esercizio effettivo dei diritti civili, nelle questioni economiche e sul posto di lavoro. Il Marocco ha ratificato la maggior parte delle Convenzioni internazionali in materia di diritti del fanciullo e il codice penale prevede sanzioni aggravate e particolarmente severe per i casi di violenza sessuale nei confronti dei minori. La violenza sessuale ai danni di minori rimane però un fenomeno sociale piuttosto diffuso.

Persone LGBTI: l'art. 489 del codice penale marocchino criminalizza i rapporti sessuali consenzienti tra le persone dello stesso sesso con pene detentive fino a 3 anni. Recentemente non sono però stati segnalati significativi casi di discriminazione per orientamento sessuale su questioni lavorative e di accesso ai servizi sociali/sanitari e pubblici.

Minoranze: da segnalare la condizione della popolazione di etnia Sahraui. La situazione appare migliorata rispetto agli anni passati in merito al godimento dei diritti civili, in particolare per quanto attiene la libertà di espressione e di associazione. Permangono tuttavia alcune zone d'ombra: nonostante il Marocco stia da alcuni anni imprimendo slancio allo sviluppo socio-economico del Sahara Occidentale, con l'obiettivo di "fidelizzare"

le popolazioni ivi residenti attraverso ingenti trasferimenti pubblici, continuano a registrarsi denunce di maltrattamenti e violenze da parte delle forze dell'ordine e di sicurezza marocchine ai danni di esponenti dell'indipendentismo sahraui. Oltre all'uso sproporzionato della forza durante manifestazioni pacifiche per l'autodeterminazione del popolo sahraui, le Nazioni Unite ricevono denunce di casi di sparizioni forzate e reclusioni per motivi politici. La situazione nei territori sahraui rimane comunque difficile da verificare, stanti le restrizioni all'accesso da parte marocchina alle competenti autorità internazionali – sono sette anni che l'Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani non è autorizzato a effettuare una missione nel SO.

3) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

La costituzione e la legge proibiscono il ricorso alla tortura ed il governo marocchino in più occasioni ha dichiarato l'impegno a rendere effettive queste disposizioni, ammettendo al contempo, l'esistenza di alcuni casi, che sarebbero però non sistematici e comunque meno frequenti che in passato.

In effetti le autorità marocchine si sono impegnate negli ultimi anni a contrastare il fenomeno. Nel febbraio 2018 il Parlamento ha votato all'unanimità un ampliamento del mandato del Consiglio Nazionale dei Diritti dell'Uomo (CNDH), in modo tale che esso accolga un Meccanismo di prevenzione nazionale (NPM), in linea con i requisiti del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura. La legge definisce la tortura e sancisce che tutti gli ufficiali del governo e i membri delle forze di sicurezza che "facciano uso di violenza contro altri individui senza legittimi motivi, o incitino altri a fare lo stesso, durante il corso delle loro funzioni verranno puniti in conformità con la gravità della violenza perpetrata". A cospetto dei diversi casi denunciati, le iniziative disciplinari o processuali avviate nei confronti dei presunti responsabili sembrano essersi tradotte in pochi provvedimenti concreti.

4) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Sebbene alla rottura del cessate il fuoco del novembre 2020 abbia fatto seguito una fase di relativa tregua tra POLISARIO e forze armate marocchine, nel consueto rapporto annuale sul SO il Segretario Generale delle NU Guterres continua a registrare "ostilità a bassa intensità" e "quotidiane incursioni" a ridosso del Berm e della zona cuscinetto di Guerguerat, oltre a bombardamenti da parte delle forze aeree di Rabat (anche con l'uso di droni).

5) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

- a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate.
- In linea con quanto stabilito nella Costituzione del 2011, il Paese ha effettuato numerosi progressi rispetto alla protezione dei diritti umani. Il quadro legislativo ha visto finora degli avanzamenti rispetto alla riorganizzazione del Consiglio Nazionale sui Diritti Umani (CNDH) – con nuovi meccanismi di protezione dei diritti di bambini e persone con disabilità e per la prevenzione della tortura – e alla lotta alla violenza contro le donne. Sono stati inoltre posti dei limiti alla detenzione preventiva e al matrimonio di minori e migliorate le condizioni nelle carceri (adesso controllate in maniera indipendente dal CNDH). Sussistono ancora dei gap legislativi rispetto alla protezione delle minoranze, soprattutto quella LGBTI e quelle religiose.
- b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:
- i) nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881
Il Marocco è parte dei principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Ha ratificato nel 1979 il Patto internazionale sui diritti civili e politici, non ha ratificato né il primo Protocollo opzionale (che garantisce agli individui la possibilità di fare ricorso contro la violazione di tali diritti), né il secondo Protocollo (volto all'abolizione della pena di morte del 1989). In generale il governo coopera però con le Nazioni Unite e garantisce l'accesso alle visite richieste dall'organizzazione.
 - ii) nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984.
Il Marocco ha firmato e ratificato la Convenzione del 1984 (e accettato la procedura di ricorso individuale nei casi di tortura, ex art. 22 della Convenzione) e il Protocollo addizionale del 2002. In merito alle altre disposizioni adottate dall'ordinamento marocchino per prevenire e contrastare il crimine di tortura, si rimanda a quando esposto nel paragrafo 3.
 - iii) in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre

1950 [privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge]. Si rimanda a quanto esposto nei paragrafi 2 e 3.

- c) mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra [principio del non respingimento].

La legge riconosce lo status di rifugiato. Il governo collabora tradizionalmente con l'UNHCR per la verifica delle domande di asilo e l'attribuzione dello status di rifugiato: UNHCR riporta i casi passibili di riconoscimento ad una competente Commissione interministeriale. Il governo riconosce due tipi di status di richiedente asilo: i rifugiati indicati dallo statuto dell'UNHCR e la "regolarizzazione eccezionale dei rifugiati in situazione irregolare" nell'ambito del programma per la regolarizzazione dei migranti del 2016. Il governo ha continuato a concedere lo status ai rifugiati riconosciuti dall'UNHCR e quello temporaneo ai rifugiati siriani registrati.

I rifugiati ed i richiedenti asilo, come anche i migranti, continuano ad essere potenzialmente esposti ad abusi. In particolare, sono cresciuti in Marocco il traffico ed il contrabbando di esseri umani in Europa, conseguenza del contestuale restringimento delle rotte centrale ed orientale del Mediterraneo. Le autorità marocchine, tuttavia, hanno cooperato con quelle spagnole ed in generale europee per contrastare l'attività della criminalità organizzata e arrestare i trafficanti. Il Parlamento ha approvato nel 2016 la legislazione finalizzata a migliorare la protezione per le vittime di tratta. Segnalati casi in cui le autorità hanno arrestato o sottoposto a fermo i migranti, in particolare intorno alle città enclave Spagnole di Melilla e Ceuta, per poi ricollocarli forzatamente in altre parti del Paese al fine di impedire l'attraversamento illegale del confine con la Spagna.

- d) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

Gli individui hanno accesso alla giustizia per nei casi di violazione dei diritti umani; tale diritto può risultare pregiudicato dalla mancanza di indipendenza dei tribunali - su casi politicamente sensibili - o di imparzialità, per influenze extragiudiziarie o corruzione. Il Consiglio Superiore della Magistratura è incaricato di vigilare sul comportamento dei magistrati ed esistono nei confronti di questi fenomeni rimedi amministrativi e giudiziari.

L'istituzione del Mediatore (un difensore civico nazionale) ha fornito grande aiuto nella risoluzione di cause civili per le quali non è possibile ricorrere alla giustizia ordinaria. La portata delle attività del mediatore si è gradualmente estesa e i ricorsi sottoposti a questa autorità sono oggetto di indagini approfondite. Il mediatore ritrasmette al CNDH i casi specificamente riferiti alle accuse di violazione dei diritti umani. Il CNDH continua quindi ad essere strumento per denunciare abusi e violazioni dei diritti umani.

6) Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

- a) Comunità LGBTI
-

7) Fonti consultate

- a) 2021 US Department of State Country Report on Human Rights (<https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/>);
- b) UN Human Rights - Office of the High Commissioner (<https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>);
- c) 2021 US Department of State's International Religious Freedom Report (<https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/morocco/>);
- d) EU annual report on human rights and democracy in the world - 2021 Country updates (<https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2021%20EU%20Annual%20Human%20Rights%20and%20Democracy%20Country%20Report.pdf>);
- e) Amnesty International 2021/22 Report (<https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/4870/2022/en/>);
- f) Secretary-General's report concerning Western Sahara, 3 ottobre 2022, (https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2022_733.pdf).

PARERE FINALE DELL'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2-BIS DEL D. LGS. N. 25/2018

Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, **si ritiene** il Marocco un Paese di origine sicuro. Dalla valutazione è esclusa la categoria indicata nel punto n. 6.